



14233-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 84/2021
ANGELO MATTEO SOCCI		UP - 18/01/2021
GASTONE ANDREAZZA	- Relatore -	R.G.N. 13746/2020
ANDREA GENTILI		Motivazione Semplificata
ANTONIO CORBO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/11/2018 del TRIBUNALE di TEMPPIO PAUSANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 26 marzo 2019 (omissis) proponeva appello avverso la sentenza, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, che lo condannava alla pena di 15.000 euro di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 l. n. 283 del 1962, per avere detenuto sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione al fine di impiegarle nella preparazione di pietanze cotte da somministrare ai clienti del ristorante di sua proprietà.

Con un primo motivo ha lamentato la omessa notificazione all'imputato al domicilio eletto dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio.

Con un secondo motivo lamenta la non proporzionalità della pena irrogata di euro 15.000 a fronte di forbice edittale ricompresa tra 309 e 30.987 euro, in considerazione del fatto che i prodotti erano per lo più custoditi in magazzino e non posti in commercio e altra parte in frigo il cui stato non è stato accertato.

La Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, dichiarando l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 568 comma 5, 591 lett. b), 593 comma 3 c.p.p., trasmetteva gli atti alla competenza della Corte di Cassazione e condannava il prevenuto al pagamento delle ulteriori spese processuali ex art. 592 comma 1.

2. Va premesso anzitutto che l'appello, irritualmente dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello cagliaritano, deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., stante l'inappellabilità della sentenza impugnata; occorre al riguardo ricordare l'insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 31/10/2001, dep. 20/11/2001, Bonaventura, Rv. 220221, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell'art. 568, comma 5, cit., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto - cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo - e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell'impugnante, quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all'errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.



3. Quanto al merito, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato : risulta dagli atti che l'avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione a giudizio sono stati notificati a mani dell'imputato rispettivamente nelle date del 14/11/2014 e 15/3/2015.

4. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato:

Va ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (da ultimo, tra le altre, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Nella specie, a fronte della irrogazione di una pena contenuta all'interno della media edittale, del tutto corretta ed esaustiva appare la motivazione della sentenza impugnata che non solo ha richiamato i parametri normativi appena ricordati ma ha altresì giustificato, nell'ambito della complessiva valutazione riconosciuta al giudice, il *quantum* individuato in ragione dei precedenti penali dell'imputato.


5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021

Il Consigliere est.
Gastone Andreatza



Il Presidente
Elisabetta Rosi

